



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
Via Cagliari n. 170 - Oristano

**Rimozione condotte interrate contenenti amianto in località
"Pardu Baccas"**

C.A.T. P0324

C.U.P.: G13C24000240002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Francesco Castagna

I Collaboratori
Geom. Matteo Casciu

Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	10/2024	1513P0324capspecapp		



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 - Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". Annualità 2022 - Rimozione di condotte interrate contenenti amianto. CAT. P0324 CUP. G13C24000240002 .

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente elaborato contiene le norme contrattuali integrative (redatte ai sensi del dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come consentito dal art.41 comma 2 del D. Lgs 36 2023 (d'ora innanzi Codice) da allegarsi al contratto di appalto dei lavori relativi al "Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 - Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". Annualità 2022 - Rimozione di condotte interrate contenenti amianto. CAT. P0324, CUP. G13C24000240002 .

Per quanto attiene ai riferimenti al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (d'ora innanzi Consorzio) ed ai suoi organi, all'Impresa Appaltatrice (d'ora innanzi Impresa), al Codice, al D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora applicabili) ed a tutta la normativa in essi citata, il presente elaborato, gli altri elaborati del Progetto Esecutivo, il bando di gara e l'annesso disciplinare ed il contratto sono da intendersi come un insieme unico.

Art. 1 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. Con riferimento a quanto contenuto nei documenti di progetto, nel bando di gara e nell'annesso

	disciplinare nonché a quanto conseguentemente prodotto e dichiarato dall'Impresa	
	in fase di offerta, si evidenzia che l'assunzione dell'appalto implica da parte della	
	stessa Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e	
	particolari che lo regolano, ma altresì di tutti gli elaborati progettuali esaminati e di	
	tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il	
	costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità di accesso	
	alla zona interessata dai lavori, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto	
	ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per	
	l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), la presenza o meno	
	di sottoservizi di qualsiasi genere (idrici, elettrici, fognari, telefonici e quant'altro),	
	l'andamento climatico, l'esercizio irriguo - che potrà avvenire tanto nel semestre	
	aprile/settembre in via ordinaria quanto negli altri mesi dell'anno in via eccezionale	
	(irrigazione di soccorso) e per la quale l'Impresa è tenuta a garantire con ogni mezzo	
	ed in ogni modo la continuità dell'erogazione in dipendenza dell'esecuzione dei lavori	
	previsti in appalto – e infine, in generale, di tutte le circostanze principali ed	
	accessorie che possano influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di	
	assumere l'appalto e sul ribasso offerto. L'Impresa con la stipula del contratto di cui	
	al presente appalto accetta il prezzo dell'appalto sottinteso che la stessa si è resa	
	conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di	
	manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto	
	che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera	
	aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso	
	fortuito, compreso l'aumento di costi per l'applicazione di imposte, tasse e	
	contributi di qualsiasi natura e genere e l'aumento di costi (dei materiali, dei	
	- 2 -	

noli, dei trasporti e della manodopera) dovuto a qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni, per quanto applicabili, stabilite dal Codice e dal D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora non abrogate e vigenti) nonché di quelle stabilite dalle Linee Guida emanate alla data del presente appalto dall'ANAC per quanto attinenti. Restano inoltre valide le leggi ed i regolamenti vigenti per gli appalti delle opere pubbliche.

L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro o simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali o comunque richiamate nel Contratto e nei suoi allegati, nonché alle vigenti leggi che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere. Si citano tra l'altro e in particolare:

- D. Lgs n. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 3 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Le indicazioni contenute nel contratto e negli elaborati e disegni ad esso connessi devono essere prese in considerazione dall'Impresa al fine di rendersi conto del complesso delle opere da eseguire. Il Consorzio si riserva facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori ai sensi e nei limiti dell'art. 120 del Codice, senza che l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie non previsti nel Capitolato Speciale e nel Contratto.

	In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di operare modifiche al contratto nei	
	limiti previsti dall'art. 120 dello stesso Codice.	
	Specificamente, ai sensi del predetto art. 120 comma 1 lettera a) e comma 2 del	
	Codice, il contratto può essere modificato nell'interesse dell'Amministrazione e senza	
	alterare la natura generale del contratto se, l'eventuale aumento di prezzo non	
	eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.	
	Si intendono comunque valutabili quegli interventi che, utilizzando praticamente le	
	medesime metodologie esecutive previste in progetto, comportino l'ottenimento	
	della funzionalità delle opere attraverso soluzioni specificamente differenti da quelle	
	progettuali. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo saranno ammesse	
	quelle varianti che risolvono aspetti di dettaglio ai fini dell'adattamento delle opere in	
	appalto allo stato dei luoghi.	
	Sarà inoltre possibile prevedere varianti che introducono opere non previste in	
	aggiunta a quelle già contemplate dal progetto che migliorano la fruibilità e la	
	completezza dell'intervento.	
	E' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle	
	opere appaltate. Il Consorzio avrà diritto a far demolire, a spese dell'Impresa	
	stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.	
	Ai sensi del predetto art. 120 comma 1 lettera a) del Codice, è ammesso	
	l'aggiornamento dei prezzi contrattuali, esclusivamente in forza di specifica	
	previsione normativa di settore.	
	Art. 4 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL	
	CANTIERE DELL'IMPRESA. L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere	
	permanentemente sui cantieri un suo procuratore munito di ampio mandato.	
	L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere	
	- 4 -	

	di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere motivatamente in qualsiasi	
	momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori.	
	Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede	
	l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico	
	o una ditta legalmente riconosciuta.	
	L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico	
	laureato o diplomato. Detto tecnico nel caso che non fosse stabilmente alle	
	dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per	
	accettazione dell'incarico.	
	Art. 5 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - ORARIO DI	
	LAVORO. Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori l'Impresa deve presentare	
	per l'approvazione un dettagliato programma di esecuzione, costituito da una	
	relazione – a firma del legale rappresentante – e da un grafico GANTT dalle quali	
	risulti:	
	a) la suddivisione in gruppi esecutivi funzionanti delle opere appaltate (quali ad	
	esempio approntamento cantiere, fornitura delle apparecchiature, dei teli, degli	
	accessori e quant'altro);	
	b) la data di apertura dei singoli fronti di lavoro, con l'indicazione degli impianti e	
	mezzi d'opera che verranno impiegati;	
	c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione	
	giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare;	
	d) le date entro le quali l'Impresa si impegna a consegnare al Consorzio singoli	
	gruppi di opere regolarmente funzionanti di cui al punto a);	
	e) l'ammontare previsto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.	
	- 5 -	

	La completa esecuzione dei gruppi di cui al punto a) dovrà avvenire in modo armonico, regolare e ordinato durante tutto l'arco della durata dei lavori.	
	La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare il programma proposto, giudicando in casi motivati anche superflui parte dei sopra descritti elementi, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi in atto o previsti nel Comprensorio.	
	L'accettazione del programma da parte della D.L. non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del Consorzio di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel Contratto.	
	Qualora l'impresa non dovesse eseguire l'intervento, secondo le modalità e le specifiche dettate dalla D.L., alla data stabilita sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro.	
	- 6 -	

Al di fuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non potrà, a suo arbitrio, fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti del Consorzio. Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso e indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare al Consorzio le maggiori spese di assistenza.

Art. 6 – MISURAZIONE E ULTIMAZIONE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI.

La Direzione Lavori procederà in qualsiasi momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute, ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguirle in contraddittorio, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno sostenere gli verranno addebitati.

Art. 7 – PIANO DI SICUREZZA. L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori, il piano operativo della sicurezza per quanto riguarda le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza, previsto dall'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, redatto ai sensi dell'allegato XV del medesimo D.Lgs comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell'Impresa affidataria.

Art. 8 – PIANO DI LAVORO. L'appaltatore, entro 10 giorni dal verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, predispone un piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del Dlgs 81/2008 e smi., che preveda le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

	Una copia del piano di lavoro verrà inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni	
	prima dell'inizio dei lavori, decorsi i quali si potrà dare inizio ai lavori.	
	Art. 9 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO. Nei casi previsti dall'art.	
	122 del Codice, il Consorzio procederà nei confronti dell'Impresa stessa - a norma	
	delle disposizioni del Codice - provvedendo alla risoluzione del contratto. Parimenti,	
	ai sensi dell'art. 123 del Codice, il Consorzio può recedere dal contratto in	
	qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative	
	al cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	Art. 10 - GARANZIA DELLE OPERE. L'Impresa dovrà costituire, come previsto	
	dall'art 117 comma 1 del Codice e nella misura in esso fissata, con decorrenza dalla	
	consegna dei lavori e sino alla data del collaudo provvisorio la “ garanzia	
	definitiva ”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di	
	cui all'art. 106 commi 2 e 3 del Codice potendo godere delle riduzioni previste	
	dall'art. 106 comma 8 del Codice. Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice,	
	l'Impresa è obbligata a costituire e consegnare al Consorzio almeno dieci giorni	
	prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa per danni di	
	esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i seguenti massimali:	
	• l'importo del contratto per danni di esecuzione;	
	• cinquecento mila Euro per responsabilità civile verso terzi.	
	Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice, il pagamento della rata di saldo è	
	subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria	
	o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di	
	interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del	
	certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere	
	di definitività dei medesimi.	
	- 8 -	

Art. 11 - DANNI DI FORZA MAGGIORE. I danni di forza maggiore saranno

accertati con la procedura di cui appresso. Saranno riconosciuti come danni di forza

maggiore quelle azioni di sconvolgimento delle opere già eseguite che siano state

determinate da eventi di fatto imprevedibili dovuti ad eccezionali cause

atmosferiche. L'impresa è pertanto tenuta a porre in essere tutti quegli accorgimenti

indispensabili a evitare i deterioramenti sopra descritti.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è

obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisoriale ed usare tutte le

cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per

la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di

cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera sino alla loro completa messa

in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa.

Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA. Oltre agli

oneri indicati nel contratto, nel Disciplinare Tecnico Opere Civili e nelle altre parti

del presente documento, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno a

carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

1. Ai sensi dell'art. 225 comma 1 del Codice, le spese relative alla pubblicazione

del bando e tutte le spese contrattuali relative all'asta e alla stipulazione,

compresi i diritti notarili, di segreteria ed il rimborso delle spese di copia di

disegni e contratti;

2. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi:

ai diritti dei lavoratori; alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni

sul lavoro; a disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie; per

il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento,

	fondo integrazione salario etc; a tutte le altre analoghe norme esistenti o	
	che potranno intervenire in corso di appalto.	
	3. ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo	
	a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti	
	titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il	
	Consorzio tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle	
	prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
	essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
	da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio	
	positivo del DURC;	
	4. La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza	
	e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a	
	quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in	
	cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga alle Associazioni	
	di categoria e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli,	
	intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi;	
	5. L'esecuzione anche ripetuta di tutti i tracciamenti, le misurazioni ed i	
	rilievi di dettaglio per le opere realizzate in genere. Dette operazioni,	
	concretizzanti nella consegna dei relativi elaborati grafici su supporto	
	informatico (files in formato .dxf o dwg) e cartaceo (una copia), potranno	
	svolgersi o subire adeguamenti sia in occasione delle operazioni di	
	consegna, sia preliminarmente all'esecuzione delle varie opere, sia in	
	- 10 -	

sede di verifica e contabilità dei lavori, sia in occasione della loro collaudazione. In particolare l'Impresa provvederà al rilievo in sito di tutte le opere come indicato in progetto ovvero dalla D.L.. Resta stabilito che l'impresa nell'eseguire i rilievi dovrà, previo contatti con le Amministrazioni interessate, effettuare saggi, accertarsi dell'esistenza sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cunicoli o condotte di fogna, tubazioni di acqua o gas, cavi elettrici o telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori. Le operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato, ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori, a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro termini che dovranno essere esplicitati nel programma dei lavori presentato dall'Impresa; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno commissionati a Ditta specializzata mediante esecuzione d'ufficio in danno dell'Impresa appaltatrice. Il benessere da parte della Direzione dei Lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, non esonera quest'ultima da ogni qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere.

6. La presentazione a iniziativa, cura e spesa dell'Impresa a qualunque Ente o Amministrazione interessata dalle opere (ad es. Regione, Provincia, Comuni, STOIOR, Soprintendenza B.A.A.S., Consorzio di Bonifica, Difesa Ambiente-Forestale, ENEL, TELECOM, SNAM, Demanio, Comandi Militari ecc.), domanda corredata di polizze fidejussorie a garanzia richieste dagli Enti interessati a copertura della buona esecuzione dei lavori, oneri per bolli, spese di sopralluogo ed istruttoria della pratica, ogni disegno, calcolo, relazione o altro - previa approvazione di tali elaborati da parte della D.L. e

del Responsabile Unico del Progetto (RUP) - per ottenere, in nome e per conto del Consorzio, le definitive autorizzazioni (successive ed eventuali al benestare preliminari già ottenuti in fase di approvazione del progetto esecutivo), concessioni, permessi o licenze necessarie per eseguire i lavori.

7. Le spese per eseguire presso gli Istituti incaricati tutte le esperienze previste dalla normativa vigente e rammentate dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione. In particolare ogni materiale, dovrà essere corredato di certificazioni di qualità o certificati di origine che attestino, da parte del produttore, la conformità del materiale alle prescrizioni previste nel Capitolato, nei Disciplinari tecnici e nell'Elenco dei prezzi. La D.L. potrà prescrivere ulteriori accertamenti che, qualora non conseguenti al cattivo esito delle prove di norma, saranno posti a carico delle somme a disposizione del Consorzio.

8. Le spese per viaggi e soggiorni per due tecnici del Consorzio incaricati del collaudo in stabilimento dei materiali e delle apparecchiature forniti dall'Impresa.

9. Il mettere a disposizione della Direzione dei lavori per tutta la durata degli stessi un idoneo smartphone e provvedere in tale periodo a tutte le spese di gestione ad essa relative. Qualora l'Impresa non provveda tempestivamente si avvierà immediata procedura d'ufficio, addebitando alla stessa i relativi oneri.

10. Il consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati del Consorzio e degli enti di finanziamento e controllo per verifiche e sopralluoghi inerenti la costruzione delle opere in appalto e le forniture ed

	inoltre fornire ai medesimi i mezzi di trasporto richiesti per i sopralluoghi e	
	le verifiche di competenza.	
	11. Il provvedere alla manutenzione straordinaria delle strade vicinali che, a	
	giudizio della Direzione Lavori e/o sulla base di comunicazioni apposite degli	
	enti gestori interessati, siano state particolarmente danneggiate dai mezzi	
	dell'Impresa o dei suoi fornitori onde garantire il transito di qualsiasi mezzo	
	per tutta la durata dei lavori.	
	12. Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e	
	fanali, dei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il	
	traffico, e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L.; ed in genere	
	l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della	
	Strada.	
	13. La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo.	
	14. Il provvedere all'occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori, oltre a	
	quelle già previste dal progetto esecutivo, per qualsiasi causa da essi	
	dipendente. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del	
	modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o	
	private nonché a persone, restando liberi ed indenni il Consorzio ed il suo	
	personale.	
	15. Lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residuati, a lavori ultimati e	
	prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L., che avrà la facoltà di	
	ordinare l'accurato accatastamento di tutti i materiali e manufatti che	
	l'Impresa non riterrà di sgomberare.	
	16. L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele	
	necessarie per garantire la salute, la vita e l'incolumità degli operai, delle	

persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici

e privati. In caso di inottemperanza ogni più ampia responsabilità in caso di

infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa.

17. Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al

ricevimento di materiali di proprietà del Consorzio in cantiere, allo scarico e

al trasporto nei luoghi di deposito; alla buona conservazione e alla perfetta

custodia dei materiali stessi e delle forniture ed opere escluse dal presente

appalto e provviste od eseguite da altra ditta per conto del Consorzio

appaltante. I danni che per sua negligenza venissero apportati ai materiali

forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a carico

esclusivo dell'Impresa.

18. Assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art. 119 del Codice (disciplina dei

subappalti).

19. Trattandosi di cantiere di piccole dimensioni ai sensi del capo III del DPR

120/2017, l'Impresa nella sua specifica qualità di esecutore e produttore di

terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, provvede alle

dichiarazioni sostitutive e comunicazioni di cui alla dichiarazione di utilizzo

per i cantieri di piccole dimensioni e di avvenuto utilizzo, art. 7 e 21 del DPR

citato.

L'Impresa non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che

possono derivare da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi

considerare facenti delle spese generali dell'Impresa e compensati nel prezzo

dell'appalto.

L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare l'offerta.

Art. 13 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI

NELL'APPALTO. L'Impresa prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esse realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. Questa evenienza dovrà essere dal Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto – se necessario - a cura del Consorzio e considerata nei successivi Piani operativi e/o sostitutivi predisposti dall'Impresa.

In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto del Consorzio; nonché l'eventuale uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che il Consorzio intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal Consorzio, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta. Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi del Consorzio o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Consorzio.

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Impresa si impegna fin d'ora ad accettare e ad osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che il Consorzio assumerà nell'interesse generale dei lavori.

Art. 14 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI. L'Impresa si

obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell'esecuzione dei lavori

sia garantita l'incolumità delle persone e non ne derivino danni alle cose.

L'Impresa accetta che il Consorzio possa ordinare per lo stesso argomento

anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni

caso l'Impresa responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose.

Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre

le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità, ed il loro esercizio

e godimento, delle strade interessate di qualsiasi categoria, dei sentieri, dei

passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, dei corsi

d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprietà pubbliche e private,

rimanendone a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle

eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprie-

tarie, concessionarie, esercenti, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica

e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, per fatto

proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni

stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico

relativo e alla libertà del deflusso delle acque.

Art. 15 - RAPPORTI CON L'ENTE FINANZIATORE. L'Impresa è tenuta a ben

conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra il Consorzio e l'Ente finanziatore

e ad accettare i controlli che detto Ente in proprio o attraverso altre strutture si

riserva di disporre in corso d'opera, nonché ad osservare tutte le altre norme che

regolano l'esecuzione dei lavori finanziati dall'Ente stesso.

Art. 16 – SUBAPPALTI. Nel presente appalto il subappalto è consentito nei limiti previsti nell'art. 119 del Codice.

Al riguardo le categorie di lavoro, così come definite dal D.P.R. n. 207/2010, previste nel presente appalto, sono le seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE

Cod	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	In lettere	%
OG 12	BONIFICA DI		(trentasettemilacinque	
	MATERIALI	37 534,83	centotrentaquattro/83)	69,783
	PERICOLOSI			

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO

Cod	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	In lettere	%
			(sedicimiladuecentoci	
OS 01	LAVORI IN	16 252,89	nquantadue/89	30,217
	TERRA			
TOTALE		€ 53 787,72		

Le classifiche, esplicitate nel bando, con il conseguente all'ammontare dei lavori.

Dette categorie dovranno essere applicate per tutti gli interventi in appalto.

Le operazioni di rimozione di Mca o di suoli eventualmente contaminati da amianto dovranno essere eseguite da imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la "Bonifica di beni contenenti amianto" (categoria 10), almeno alla sottocategoria 10 A, o 10 B.

Art. 17 - REVISIONE DEI PREZZI. Per il presente appalto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 18 - TABELLONI INDICATIVI. L'Impresa si impegna ad acquistare ed installare - a sua cura e spese - nel punto stabilito dal Direttore dei Lavori n. 2 tabelle delle dimensioni minime di 1.20x1.00 m, nelle quali dovranno essere indicate almeno l'Organismo Finanziatore, la Stazione Appaltante, la denominazione e l'importo dei lavori, il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dei Lavori, l'impresa aggiudicataria e le eventuali ditte subappaltatrici.

L'installazione dovrà essere eseguita entro una settimana dalla data di arrivo del tabellone e comunque non oltre i venti giorni dalla consegna dei lavori. A tal fine, sarà compito dell'Impresa, sollecitare opportunamente i fornitori prescelti.

L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tale tabella e ad eseguire i ritocchi all'uopo necessari fino alla data di ultimazione dei lavori e alla sua rimozione entro due giorni dalla visita di collaudo finale. Qualora entro detta data il suddetto tabellone non dovesse essere stato ancora rimosso, **verrà operata una detrazione di € 1000,00** per oneri di smontaggio e trasporto a rifiuto in seguito ad esecuzione d'ufficio.

Art. 19 - BREVETTI DI INVENZIONE. Sia che il Consorzio prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sia che l'Impresa vi ricorra di propria iniziativa (viene inteso sempre con il consenso del Direttore dei Lavori) l'Impresa deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego il Consorzio sottostare ad alcuna spesa, imposizione o molestia.

Art.20 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. I lavori previsti in appalto devono

svolgarsi all'interno di aree già espropriate e/o asservite. Sono pertanto a totale carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri – ivi comprese le indennità per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti – connessi con le occupazioni temporanee, delle aree sia al di fuori che all'interno delle succitate aree da occupare temporaneamente, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade, per cave di prestito, aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo. Dette incombenze verranno ripagate con lo specifico prezzo di elenco.

Art.21 - NORME GENERALI PER GLI SCAVI.

Nel presente appalto, con riferimento alle consistenze previste negli EG e con gli oneri indicati in EP, viene previsto: scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici per rimozione di condotte in cemento amianto DN 150, lo scavo dovrà essere condotto con gli oneri previsti alle relative voci di elenco e specificamente, Si intendono compresi, con tutti i magisteri e gli oneri dell'allegato EP, tutti gli scavi di qualsiasi tipo necessari per la realizzazione delle opere previste in progetto, da eseguirsi con qualsiasi mezzo anche in presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina a partire dalla quota di piano campagna (le quote di progetto vanno fissate facendo tassativo riferimento ai capisaldi assoluti di quota; sono altresì compresi gli eventuali riporti necessari, anche con fornitura di materiale da cave di prestito, per raggiungere i piani finiti secondo le quote di progetto e comunque secondo le disposizioni impartite dalla D.L.

Per l'esecuzione degli scavi l'Appaltatore sarà libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi di opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché' dalla

	Direzione Lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la	
	buona riuscita ed il regolare andamento dei lavori.	
	Prima di dar luogo agli scavi, l'Appaltatore dovrà sottoporre all'esame della D.L. le	
	modalità' di esecuzione dei tronchi di scavo nonché i tipi di armatura delle pareti di	
	scavo che l'Appaltatore intende adottare in dipendenza della natura dei terreni	
	attraversati.	
	L'Appaltatore resta comunque unico responsabile della rispondenza delle armature,	
	agli sforzi che esse dovranno assorbire nonché' di eventuali frammenti dei cavi e	
	danni a persone o cose in conseguenza di mancanza o deficienza delle armature	
	stesse.	
	Le pareti degli scavi dovranno consentire almeno l'ottenimento della sagoma teorica	
	minima prescritta senza blocchi sporgenti o massi pericolanti che dovranno in ogni	
	caso essere asportati a cura e spese dell'Appaltatore. Tutte le modalità esecutive, le	
	armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo ed entità che si rendessero necessarie	
	per la natura e consistenza dei terreni da scavare o per altro motivo, qualsiasi siano	
	le profondità, la sagoma, le dimensioni ed il tipo dello scavo prescritto saranno	
	messe in opera a totale cura dell'Appaltatore che dovrà inoltre adottare tutte le	
	precauzioni necessarie per impedire smottamento o caduta di massi e per preservare	
	da ogni pericolo gli operai all'interno dei cavi od in prossimità degli stessi.	
	Art.22 - ULTERIORI NORME PER GLI SCAVI	
	Gli scavi, a parete verticale o comunque inclinata, sono da intendersi come minimi	
	in relazione alle necessità esecutive dei lavori. L'Appaltatore, dovrà, qualora la	
	natura dei terreni attraversati lo richieda ed in mancanza di altre opere	
	precauzionali, eseguire gli scavi con scarpe più cautelative e in tal caso non avrà	
	diritto a nessun maggiore compenso ne' a richiedere l'accredito dei maggiori volumi	
	- 20 -	

	scavati perché dei relativi oneri si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi	
	posti a base delle stime progettuali.	
	Al riguardo si deve tenere presente che buona parte degli scavi saranno da	
	eseguire in aree già oggetto di scavo e sottoposte a rinterro. In questo caso, sarà	
	onere dell'Impresa provvedere a profilare le pareti di scavo andando ad individuare	
	il contorno costituito da terreno vergine consolidato in modo da evitare pericolosi	
	movimenti franosi del terreno di rinterro.	
	Prima di porre mano agli scavi l'Appaltatore e' obbligato ad eseguire la	
	picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi	
	in base alla sagoma ed alle dimensioni delle opere da costruire.	
	L'Appaltatore dovrà, consegnare gli scavi al giusto piano prescritto, con scarpate	
	regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e regolari, compiendo a sue spese,	
	durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti tagli, la ripresa e la	
	sistemazione delle pareti.	
	Circa le modalità' esecutive degli scavi l'Appaltatore dovrà adottare tutti i sistemi	
	(scavi a campione, a cassa chiusa) ed i mezzi d'opera che riterrà opportuni, in	
	relazione sia alla natura dei terreni sia alla presenza di fondazioni di fabbricati di	
	qualsiasi tipo, che di opere esistenti in esercizio purché' preventivamente approvati	
	dalla Direzione Lavori, fermo restando che l'Appaltatore stesso resterà unico	
	responsabile di qualsiasi eventuale danno a persone o cose, senza che ciò, possa	
	dare luogo a pretesa di maggiori compensi essendo tutti gli oneri relativi compresi	
	e compensati nel prezzo a misura dell'appalto.	
	Gli scavi dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali ed l'Appaltatore dovrà,	
	occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, il cui	
	proporzionamento e costo, resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore, per scavi fino	

	alla profondità di 2,50 metri; per profondità superiori è previsto di norma l'uso di	
	palancole, blindaggi o altro che vengono riconosciute in guisa di onere generale	
	nel prezzo a misura dell'appalto. Qualora l'appaltatore esegua gli scavi di	
	fondazione senza palancole o blindaggi ma adottando semplicemente pendenze	
	delle pareti di scavo tali da garantire l'assoluta sicurezza, egli dovrà provvedere al	
	riempimento dei vuoti con ciottolame arido in modo da ripristinare nell'intorno dei	
	manufatti lo stesso grado di portanza del terreno vergine.	
	Il legname o le palancole o i blindaggi impiegati nelle protezioni degli scavi	
	dovranno essere recuperati.	
	Art. 23 - ULTERIORI NORME PER LA RIMOZIONE DELLE CONDOTTE, L'area	
	di cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, dovrà essere dotata di recinzione	
	avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei (decreto legislativo	
	81/2008 e s.m.i.);	
	Dovranno essere adottate tutte le misure previste in tema di cartellonistica (divieto	
	di accesso ai non autorizzati, pericolo amianto, etc.) e segnalazione	
	(diurna/notturna) del cantiere ai sensi del decreto interministeriale del 4 marzo	
	2013.	
	Lo scavo per la messa a nudo della condotta, dovrà essere realizzata con mezzi	
	meccanici fino a raggiungere una profondità di 15 cm al di sopra della generatrice	
	superiore del tubo, anche mediante approfondimenti laterali del medesimo.	
	Durante questa fase si ritiene opportuna la bagnatura del terreno con acqua, da	
	irrorare anche mediante nebulizzatori/atomizzatori, senza provocare ristagno o	
	ruscellamento, al fine di limitare l'emissione di polveri durante lo scavo.	
	La completa messa a giorno della tubazione, nell'ambito dei 15 cm. dovrà essere	
	svolta con mezzi manuali, con specifico riferimento alle sole porzioni interessate da	
	- 22 -	

	separazione/rottura/taglio dovrà essere effettuata mediante attrezzi manuali	
	(badili, vanghe, cazzuole, etc.), prestando attenzione a non raschiare la superficie	
	esterna della tubazione in cemento amianto.	
	La pulizia completa della superficie esterna della tubazione, in particolare della/e	
	zona/e interessata/e dall'operazione/i di separazione/taglio, sarà realizzata	
	procedendo contestualmente a una nebulizzazione continua con acqua, o con	
	prodotto incapsulante possibilmente biodegradabile tipo D.	
	Il taglio della tubazione e imbragatura per sistemazione sui teli di polietilene, dovrà	
	essere realizzata riducendo gli accessi allo scavo durante le operazioni, per evitare	
	di esportare la potenziale contaminazione nelle restanti aree di cantiere.	
	Si avrà cura di recuperare i frammenti residui dal fondo scavo, per poi procedere al	
	confezionamento e imballaggio.	
	Il trasporto a discarica dei rifiuti prodotti, da effettuare con veicoli appositamente	
	autorizzati e iscritti all'albo gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti pericolosi.	
	Tutti i rifiuti prodotti (terreni, tubazioni, Dpi, etc.) dopo opportuno	
	confezionamento e pulizia esterna degli imballaggi, dovranno essere allontanati	
	dall'area di cantiere su idonei mezzi di trasporto possibilmente in giornata o al	
	raggiungimento di un primo carico utile ma comunque entro i tempi indicati per il	
	deposito temporaneo.	
	A fine lavori e prima del ricoprimento degli scavi, come da Pdl, si dovrà effettuare	
	un'ispezione visiva al fine di verificare l'effettiva rimozione di tutti i rifiuti	
	potenzialmente contaminati da amianto. Tale verifica sarà eseguita dalla ditta	
	esecutrice congiuntamente con la Direzione lavori.	
	All'esito positivo dell'ispezione visiva, ove non siano stati posizionati i teli o il	
	geotessuto, in corrispondenza delle zone di separazione/rottura/taglio, si dovrà	

e eseguire un campionamento sul fondo dello scavo per accertare l'assenza di contaminazione da fibre libere, e pertanto ai sensi del DPR 13 giugno 2017 n. 120 stabilisce, art. 4, il possesso dei requisiti che devono possedere i materiali di scavo per essere considerati "sottoprodotti" riutilizzabili.

Per l'esecuzione delle attività sopra descritte, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. dovranno essere adottati tutti gli idonei Dispositivi di protezione collettiva (Dpc) e Dpi, definiti a seguito della valutazione dei rischi.

In particolare, per assicurare la tutela della salute degli operatori addetti a lavorazioni a diretto contatto con tubazioni in cemento amianto, sarà obbligatorio che essi siano equipaggiati con specifici Dpi di terza categoria.

Art. 24 – ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE SPECIFICHE . L'Impresa dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserva e condizioni , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, le seguenti condizioni:

- Facoltà del Consorzio di eseguire, ove ne ricorrano le condizioni e motivatamente, la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell'Impresa.
- Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà del Consorzio di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'Impresa in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
- Decadenza dell'Impresa dal diritto al compenso per danni alle opere causati da forza maggiore nel caso in cui la relativa denuncia non sia fatta entro cinque giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati ad esclusione di ogni indennizzo per perdita e danneggiamenti di materiali non ancora posti in opera, ovvero per

danni da piene, anche se straordinarie, ad opere di difesa di fiumi e torrenti non ancora misurate né scritte a libretto.

Facoltà del Consorzio di ordinare all'Impresa di procedere all'esecuzione delle opere anche con lavoro notturno od in giorni festivi.